



Consiglio Regionale del Piemonte

**COPERTURA ASSICURATIVA
KASKO CONSIGLIERI**

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

Contraente: Consiglio Regionale del Piemonte

Società: la Compagnia Assicuratrice

Broker: Willis Italia s.p.a. Via Padova 55 - Torino, incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

Assicurati: i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero i Consiglieri Regionali del Piemonte che aderiscono volontariamente alla presente assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Accessori : installazione di parti stabilmente fissate al veicolo assicurato, che possono essere:

- **DI SERIE** - se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino
- **OPTIONAL** - se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo base di listino
- **ALTRI** - se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle precedenti definizioni
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** - autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. Queste apparecchiature devono essere stabilmente sul veicolo.

SEZIONE A DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI

Art. 1) Contraente

Consiglio Regionale del Piemonte

Art.2) Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.05.2011 fino alle ore 24,00 del 31.05.2014, con scadenze annuali intermedie al 31.05 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art.3) Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli usati da Consiglieri Regionali del Piemonte che aderiscono alla presente assicurazione.
Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente.

Art.4) Descrizione dei veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli di proprietà dei Consiglieri Regionali del Piemonte o di un loro familiare convivente e devono essere regolarmente assicurati con garanzia di Responsabilità Civile Auto ai sensi della Legge 24.12.1969 e successive modificazioni.

Si intendono inoltre assicurati gli autoveicoli ad uso promiscuo per trasporto di persone che non superino i nove posti compreso il conducente, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 Q.li e con l'altezza non superiore a 2.70 m.

Sono considerati parti integranti del veicolo:

- La ruota di scorta;
- Le targhe e gli attrezzi in dotazione;
- Gli accessori di "serie", gli "optional" ed "altri".

Sono esclusi dalla presente garanzia veicoli in locazione o in leasing e/o in uso a qualsiasi titolo all' Assicurato qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

Art.5) Premio

La Società determina il premio imponibile annuo per ogni Assicurato

- FORMA DI ASSICURAZIONE "A" "B" e "C":

Premio netto + imposte = Premio lordo

- FORMA DI ASSICURAZIONE "B"

Premio netto forma "A" maggiorato dell'80% + imposte = Premio lordo

- FORMA DI ASSICURAZIONE "C"

Premio netto forma "A" maggiorato dell'120% + imposte = Premio lordo

L'adesione di ogni singolo Assicurato, la Forma di Assicurazione dallo stesso prescelta ed il relativo premio vengono individuati dalla Società mediante:

"Elenco delle persone Assicurate" al momento della stipulazione della polizza
Appendici progressivamente numerate per adesioni di Assicurati successive alla stipulazione della polizza.

Art.6) Modalità di pagamento e calcolo del premio

Il premio dovuto dal Contraente alla Società è calcolato sul numero delle adesioni alla assicurazione da parte dei singoli Assicurati.

Il premio dovuto dal Contraente per i rinnovi annuali successivi sarà calcolato sul rinnovo delle adesioni dei singoli Assicurati all'assicurazione ed il Contraente dovrà, entro 15 giorni precedenti la scadenza, comunicare alla Società le eventuali modifiche intervenute nel numero delle adesioni degli Assicurati.

In assenza di tale comunicazione la Società provvederà automaticamente al rinnovo, per ogni Assicurato, dell' assicurazione nella "Forma di Assicurazione" precedentemente stabilita dallo stesso.

Art. 7 - Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 7: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 8) Clausola Broker

La gestione e esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro

corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

La Società s'impegna a riconoscere al Broker un'aliquota provvisoria del 10% sul premio imponibile.

Art. 9) Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati:

9.1 Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, caduta di pietre, oggetti, materiali in genere.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.

Esclusioni:

La garanzia non opera:

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove; per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;

per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

9.2 Danni da Incendio

La Società risponde dei danni da incendio, anche se dovuto a dolo di Terzi, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

Sono, altresì, compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti inclusi, del veicolo dovuti a "fenomeno elettrico" comunque manifestatosi.

9.3 Danni da Tentato Furto o Rapina

La Società risponde dei danni da tentato furto o rapina del veicolo, compresi i danni verificatisi durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina.

Sono, altresì, compresi i danni da effrazione o scasso subiti dal veicolo nella esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo.

La garanzia non comprende i danni conseguenti alla sottrazione del veicolo non seguita da ritrovamento dello stesso.

Sono inclusi i danni alle parti meccaniche del veicolo provocati dagli autori del furto, che siano conseguenza dei danni alla carrozzeria del veicolo e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Sono esclusi i danni consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

9.4 Eventi socio-politici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve e altre calamità naturali.

9.5 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

9.6 Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

Sono compresi i danni ai fari, fanalini, specchi retrovisori esterni solo se si verificano congiuntamente

ad altro danno indennizzabile ai termini della presente polizza.

9.7 Imbrattamento

La Società rimborsa le spese sostenute dall' Assicurato o dal proprietario del veicolo a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, in conseguenza del trasporto occasional e per soccorso di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infortunati od infermi anche per fatto non connesso ad eventi di circolazione stradale

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata da addetti del pronto soccorso, da personale medico di nosocomi e/o ospedali o da Pubblica Autorità.

9.8 Bagagli

Sono, altresì, compresi i danni ai bagagli in caso di:
Danni da incendio
Danni accidentali
Danni per eventi sociopolitici e naturali
Semprechè conseguenti alla "perdita totale" del veicolo.

Art.10) Somme Assicurate

Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto
Sono previste le seguenti somme assicurate a favore di ciascun Assicurato:

• **FORMA DI ASSICURAZIONE "A"**

Euro 30.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società con il limite di:
Euro 7.500,00 per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

• **FORMA DI ASSICURAZIONE "B"**

Euro 30.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società con il limite di:
Euro 13.500,00 per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

• **FORMA DI ASSICURAZIONE "C"**

Euro 30.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società con il limite di:
Euro 16.500,00 per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 11) Limiti di indennizzo

Le garanzie di polizza sono prestate con i seguenti limiti di risarcimento:

• **FORMA DI ASSICURAZIONE "A"**

Cristalli € 500,00 per ogni sinistro.
Imbrattamento € 500,00 per ogni sinistro

Accessori/Apparecchi audiofonovisivi 15% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per:

Danni da incendio
Danni da tentato furto o rapina
Danni accidentali
Danni per eventi sociopolitici e naturali.

• **FORMA DI ASSICURAZIONE " B "**

Cristalli € 750,00 per ogni sinistro.
Imbrattamento € 750,00 per ogni sinistro

Accessori/Apparecchi audiofonovisivi 15% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per:

Danni da incendio
Danni da tentato furto o rapina
Danni accidentali
Danni per eventi sociopolitici e naturali.

• **FORMA DI ASSICURAZIONE " C "**

Cristalli € 1.000,00 per ogni sinistro.
Imbrattamento € 1.000,00 per ogni sinistro

Accessori/Apparecchi audiofonovisivi 15% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per:

Danni da incendio
Danni da tentato furto o rapina
Danni accidentali
Danni per eventi sociopolitici e naturali.

Art. 12) Franchigia

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 150,00 per i seguenti eventi assicurati:

- Danni accidentali
- Eventi sociopolitici e naturali

Art.13) Soccorso stradale

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art.9.

Art.14) Procedura sinistri

14.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società.

Nella denuncia devono essere indicate:

- La data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto;
- Il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni all'avvenimento;
- L'entità approssimativa, se già nota, dei danni subiti dal veicolo;
- L'esistenza di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'assicurato o dal titolare del diritto di proprietà del veicolo, per il medesimo rischio.

In caso di:

Danni da incendio;

Danni da tentato furto o rapina; Danni per eventi sociopolitici;

Deve essere allegata alla comunicazione di sinistro una denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia; Vigili Urbani etc.)

14.2 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida. L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato.

14.3 Liquidazione del danno parziale

In caso di Danno Parziale la Società nei limiti della "Forma di Assicurazione" stabilita a favore di ciascun Assicurato provvede a rimborsare all'Assicurato stesso od al titolare del diritto di proprietà del veicolo le spese effettivamente sostenute e risultanti da documenti fiscali relativi alla riparazione del veicolo

14.4 Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

nel limite massimo di € 750,00 per ogni sinistro i maggiori costi regolarmente documentati e relativi a:

- Recupero, traino, trasporto, parcheggio e custodia presso officine per riparazione o per la demolizione;

- Spese per la cancellazione al P.R.A.
- Spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un nuovo veicolo simile (solo se il veicolo danneggiato sia risultato di proprietà dell'Assicurato e sia stato presentato idoneo certificato comprovante la perdita di possesso.)

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

14.5 Anticipato pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con danno di ammontare prevedibilmente superiore a € 5.000,00 l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto all'Assicurato in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta e per la quale non ci siano contestazioni circa l'applicabilità della garanzia.

La corresponsione dell'acconto potrà avvenire trascorsi rispettivamente almeno 30 giorni dalla denuncia di sinistro e 20 giorni dalla comunicazione di richiesta dell'acconto da parte dell'Assicurato. Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 15) Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 16) Pagamento del PREMIO

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche' nel frattempo la Società' abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza

- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.17) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

Art. 18) Recesso anticipato per sinistri

E' data facoltà alla Società di recedere anticipatamente dalla polizza con preavviso di 90 giorni da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata r.r. qualora, nel corso di ogni periodo assicurativo annuo venga totalmente esaurita, con il pagamento degli indennizzi eseguito dalla Società, la somma di massimo risarcimento di € 30.000,00 per un numero di Assicurati non inferiore al 50% degli aderenti alla polizza.

In caso di recesso la Società provvede al rimborso al Contraente della parte di premio imponibile relativo al periodo pagato e non goduto.

Art.19) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata all'altra parte, anche tramite la Spett.le Willis Italia spa - Torino, Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 20) Competenza territoriale

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

Art.21) Altre assicurazioni

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art.1910 del CC

Art.22) Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dall'Impresa.

Art.23) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 24) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 25) Validità esclusiva norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE B

ASSISTENZA STRADALE IN VIAGGIO

Le prestazioni della presente sezione vengono erogate in abbinamento a quelle della sezione A .

1- OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

La Società di Assistenza si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono a fornire le sotto indicate prestazioni di SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE a favore di ogni singolo Assicurato, esonerando l'Assicurato stesso dall'obbligo della preventiva identificazione del veicolo di proprietà elo in uso allo stesso.

- RECUPERO E TRAINO DEL VEICOLO

In caso di **GUASTO** o **INCIDENTE** che renda inutilizzabile il veicolo, oppure nel caso in cui benchè in grado di proseguire, esista per i veicoli il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose di grave disagio per gli occupanti dello stesso la Società provvede:

all'invio sul luogo del sinistro di un mezzo di soccorso convenzionato il quale effettua il recupero (qualora il veicolo si trovi al di fuori dalla sede stradale) ed il traino o il trasporto del veicolo o, se ciò risulterà impossibile o antieconomico, all'officina più vicina attrezzata per la riparazione o ad officina indicata dall'Assicurato entro il raggio di 100 Km dal luogo dell'immobilizzo.

La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di €525,00 per ogni chiamata alla Centrale Operativa.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Se il sinistro si verifica in Autostrade in Italia o in viaggio all'Estero e L'Assicurato è temporaneamente impossibilitato a richiedere la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa e pertanto provvede direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese sostenute dall'Assicurato e documentate con regolare giustificativo entro il limite di spesa sopraindicata, a condizione che l'Assicurato provveda in seguito a mettersi in contatto nel più breve tempo possibile, con la Centrale Operativa della Società di Assistenza segnalando l'accaduto.

I documenti in "originale" e non fotocopie di fatture, ricevute fiscali delle spese anticipate dall'Assicurato dovranno essere inviate alla Società di Assistenza entro i 30 giorni successivi alla data dell'avvenimento accertato il diritto al rimborso la Società si impegna a corrispondere le relative somme all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di ricambi eventualmente utilizzati e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

• SOCCORSO STRADALE DEL VEICOLO

In caso di guasto o incidente che determinano piccoli interventi di riparazione effettuati dal mezzo di soccorso stradale sul luogo dell'immobilizzo del veicolo, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 60 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente il costo della prestazione è a carico della Società con il massimo di € 250,00 per ogni chiamata alla Centrale Operativa. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di ricambi installati e di materiali di consumo che restano a carico dell'Assicurato.

• RIMPATRIO DEL VEICOLO

In caso di immobilizzo all'estero del veicolo in conseguenza di guasto od incidente con danno riparabile in più di 5 giorni lavorativi, certificato da una officina autorizzata della Casa Costruttrice del veicolo stesso, la Società di Assistenza organizza il rimpatrio del veicolo.

La consegna in Italia verrà concordata preventivamente con l'Assicurato o con il titolare del diritto di proprietà del veicolo, che indicheranno la località prescelta dalla parte interessata.

Sono a carico della Società di Assistenza:

le spese di trasporto del veicolo;
le eventuali spese di parcheggio all'estero relative al periodo compreso tra la data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa e la data in cui il trasportatore provvede al ritiro del veicolo.

La Società di Assistenza non riconosce le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori che restano a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo rimpatrio tenendo a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro, con l'eventuale eccedenza di spesa a carico dell'Assicurato.

2 - LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza indicate nei precedenti articolo 1 non possono essere fomite per ogni Assicurato più di 3 volte, per ogni tipo di prestazione, per ciascun periodo annuo di validità dell'assicurazione.

3 - OBBLIGO DI RICORSO ALLA SOCIETA' DI ASSISTENZA

La Società di Assistenza non riconosce indennizzi per prestazioni che non siano state preventivamente richieste alla Centrale Operativa salvo quanto previsto al precedente punto "RECUPERO E TRAINO DEL VEICOLO", secondo comma.

La Società di Assistenza non riconosce indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione qualora l'Assicurato non usufruisca per sua scelta oppure perchè non ne ha avuto la necessità o per intervento di assistenza organizzato da altre Società di Assicurazione o da Centrali Operative diverse da quella indicata in polizza.

4 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

La Società di Assicurazione e la Società di Assistenza non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa determinato da circostanze fortuite od imprevedibili o a causa di forza maggiore.

5 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di assistenza che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonchè per i paesi previsti dalla "carta verde".

6 - ESCLUSIONI

I servizi di assistenza non vengono prestati:

- se il veicolo è guidato da persona diversa dall'Assicurato;
- se l'Assicurato è persona non abilitata alla guida a nonna delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione del veicolo avviene non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

- in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, terrorismo, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- in caso di dolo dell' Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere,
- in caso di circolazione al di fuori della viabilità stradale,
- nei Paesi nei quali l'intervento del servizio di assistenza sia reso impossibile da disposizioni delle autorità locali;

7 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

La Società di Assistenza si impegna a fornire le prestazioni a favore dell'Assicurato, ventiquattro ore su ventiquattro, in tutti i giorni dell'anno, mediante la propria Centrale Operativa

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione alla Centrale Operativa:

- Le proprie generalità, il proprio eventuale recapito temporaneo completo di recapito telefonico;
- La marca, il modello e il numero di targa del veicolo;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- L'indirizzo della località ove si trova il veicolo da assistere;
- Il numero della polizza di assicurazione.